

Sì alla detrazione dell'Iva se la contabilità è «ordinata»

Gli enti associativi devono distinguere tra gestione commerciale e istituzionale

PAGINA A CURA DI
Marta Saccaro

■ Se la contabilità complessiva dell'ente sottoposto a controllo (decaduto dal regime *ex lege* 398/1991) risulta attendibile, consentendo di distinguere la gestione commerciale da quella istituzionale, nella determinazione dell'imposta dovuta in sede di accertamento, è ammissibile che sia riconosciuta in detrazione l'Iva sugli acquisti relativi all'impresa (articolo 19-ter del Dpr 633/1972).

È quanto emerge dal documento elaborato in esito alle prime risultanze del tavolo tecnico instaurato fra il comitato Coni dell'Emilia Romagna e la locale direzione regionale delle Entrate. Il documento si è infatti occupato anche di una questione di sicuro rilievo generale per tutto il mondo associativo.

Diritto alla detrazione Iva

Il problema riguarda il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti in caso di decadenza dal regime, di cui alla legge 398/1991.

Il caso è questo: nell'ipotesi in cui venga disconosciuta *ex post* la possibilità di avvalersi del regime forfettario, l'ufficio determina l'imponibile, sia ai fini delle imposte dirette, che dell'Iva, secondo le regole ordinarie per contrapposizione tra ricavi e costi.

Per quantificare l'importo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, viene però contestata la possibilità di detrarre l'imposta assolta sulle fatture di acquisto, in quanto queste ultime non risultano essere state annotate sull'apposito registro. Tale adempimento non è infatti previsto per le associazioni che adottano il regime forfettario della legge 398/1991, per le quali l'unico obbligo contabile è la tenuta del prospetto conforme a quello approvato con il Dm dell'11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Di conseguenza, l'associazione che non ha effettuato l'annotazione delle fatture di acquisto nell'apposito registro, era in linea con gli adempimenti previsti per chi applica il regime forfettario.

Ci si chiede quindi in che modo, una volta sancita la decadenza dal regime speciale, si possa recuperare l'adempimento perso.

La giurisprudenza europea

A tale riguardo, la direzione regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna sostiene che, pur mancando specifiche norme di legge o documenti di prassi che trattino la questione, si può tenere conto dei principi fissati dalla giurisprudenza tributaria europea e nazionale, che hanno preso in esame il problema del riconoscimento del diritto alla detrazione nei casi di omessa tenuta della contabilità, o di errori od omissioni della stessa.

Nello specifico, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che quello alla detrazione è un diritto comunitariamente riconosciuto e, privilegiando un'impostazione di natura sostanziale, ha sempre garantito tale diritto anche in assenza di obblighi formali, purché l'operazione sia effettiva e ne

siano presenti i requisiti essenziali: documento (fattura), inerenza, effettivo pagamento dell'imposta (Corte di Giustizia Europea, sentenze 12 luglio 2012, causa C-284/2011; 11 dicembre 2014, causa C-590/13; 9 luglio 2015, causa C-183/14).

Nella sostanza, quindi, in osservanza al principio di neutralità dell'imposta, il diritto alla detrazione Iva deve essere riconosciuto e non può essere soggetto a limitazioni, se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti e ne sia data prova certa. L'Agenzia ricorda inoltre che, nel caso oggetto della questione, l'associazione non aveva seguito gli obblighi contabili previsti dal Dpr 633/1972 solo perché, applicando le regole della legge 398/1991, ne era allora esonerata. Pur mancando specifiche norme di legge, o documenti di prassi, è necessario tenere conto che gli stessi principi sono stati più volte affermati anche dalla giurisprudenza nazionale, sia di merito che di legittimità. A tale riguardo sono citate la sentenza 1438 del 22 maggio 2014 della Commissione tributaria regionale di Bologna e la sentenza 181 del 18 giugno 2014 della Commissione tributaria provinciale di Alessandria.

Conclusioni

Si può quindi affermare che, se la contabilità complessiva dell'ente sottoposto a controllo (decaduto dal regime *ex lege* 398/1991) risulta attendibile, tanto da distinguere la gestione commerciale da quella istituzionale, nella determinazione dell'imposta dovuta in sede di accertamento, è ammissibile che sia riconosciuta in detrazione l'Iva sugli acquisti (articolo 19-ter del Dpr 633/1972).

C. RIPRODUZIONE RISERVATA



Il punto

01 | DETRAZIONE IVA

Se la contabilità complessiva dell'ente sottoposto a controllo (decaduto dal regime *ex lege* 398/1991) risulta attendibile, consentendo di distinguere la gestione commerciale da quella istituzionale, nella determinazione dell'imposta dovuta in sede di accertamento, è ammissibile che sia riconosciuta in detrazione l'Iva sugli acquisti

02 | IL NODO DA SCIogliere

Il problema riguarda il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti in caso di decadenza dal regime, di cui alla legge 398/1991. Resta il dubbio, una volta sancita la decadenza dal regime speciale, su come si possa recuperare l'adempimento perso

03 | LA BUSSOLA EUROPEA

La Corte di Giustizia Ue ha stabilito che quello alla detrazione è un diritto comunitariamente riconosciuto purchè l'operazione sia effettiva e siano presenti i requisiti essenziali: documento (fattura), inerenza, effettivo pagamento dell'imposta